Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione generale per gli affari generali e del personale
Direzione generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche

PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL PERSONALE, IN SERVIZIO, DEL SOPPRESSO REGISTRO ITALIANO DIGHE, PER LO SVILUPPO ECONOMICO Al SENSI DEGLI ARTICOLI 79 e 80 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SOTTOSCRITTO IL 17 MAGGIO 2004 E DELL'ARTICOLO 4 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO IL 15 SETTEMBRE 2004.

VISTO l'art. 2, commi da 170 a 176, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha disposto la soppressione del Registro Italiano Dighe ed il trasferimento dei relativi compiti ed attribuzioni al Ministero delle infrastrutture;

VISTO il D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254, recante "Regolamento concernente le disposizioni di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, recante "Regolamento concernente l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del Registro italiano dighe - RID, a norma dell'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", ed in particolare l'articolo 14, comma 7, che prevede: "Fino al completamento delle procedure di inquadramento ed alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo del RID, al personale trasferito al RID di cui al comma 5 è mantenuto il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti attuali e loro rinnovi applicati presso gli enti, le amministrazioni ed organismi di provenienza al momento dell'inquadramento";

VISTO il Decreto interministeriale del 30 giugno 2003 che ha trasferito presso il Registro Italiano Dighe il personale del soppresso Servizio Nazionale Dighe (Tab. B allegata al D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106, dei ruoli del Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri);

CONSIDERATO che il Comparto di contrattazione del soppresso Registro Italiano Dighe non è stato definito e pertanto, ai sensi dell'art. 14, comma 7 del D.P.R. 136/2003, al personale proveniente dal soppresso Servizio Nazionale Dighe nonché al personale successivamente assunto direttamente dal Registro Italiano Dighe sono stati applicati il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ed il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto il 17 maggio 2004, per il quadriennio normativo 2002 - 2005;

VISTI i decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri di inquadramento del personale proveniente dal soppresso Servizio Nazionale Dighe nelle fasce retributive delle Aree II e III con la relativa decorrenza;

RITENUTO opportuno che, in sede di prima attuazione dell'articolo 80 del CCNL della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il numero dei passaggi alla fascia retributiva superiore sia determinato, in funzione delle risorse finanziarie disponibili, al fine di consentire ad ogni dipendente destinatario del bando le medesime possibilità di accesso allo sviluppo economico;

ACCERTATA la consistenza delle risorse finanziarie necessarie al passaggio alla fascia retributiva immediatamente superiore per il personale dei ruoli dal soppresso Registro Italiano Dighe e che tale consistenza trova capienza nei fondi di riserva del bilancio di previsione per l'anno 2006 del R.I.D.;

VISTO l'accordo del 13 giugno 2007, stipulato tra il Commissario Straordinario del soppresso RID e le OO.SS. rappresentative dell'ex RID, inerente le procedure di selezione per lo sviluppo economico del personale delle aree II e III in possesso al 1° gennaio 2007 della prescritta anzianità, di due anni, nella fascia economica di appartenenza, con decorrenza giuridica ed economica dalla data del 1° gennaio 2007;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 15456 del 29 novembre 2007, con il quale il Commissario straordinario del soppresso *RID" è stato autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie relative all'anno 2006 del soppresso Ente giacenti presso la Tesoreria unica necessarie per far fronte agli oneri derivanti dai processi di riqualificazione del personale e ad effettuare le connesse eventuali variazioni di bilancio, previa approvazione del pertinente Collegio dei revisori dei conti";*

RITENUTO di dare, pertanto, avvio alla procedura di selezione per il passaggio del personale delle aree II e III in possesso alla data del 1° gennaio 2007 della prescritta anzianità, di due anni, - alla fascia economica superiore, con riferimento alle risorse finanziarie del soppresso R.I.D.;

SI DISPONE

Art. 1

In attuazione degli articoli 79 ed 80 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri, sottoscritto il 17 maggio 2004, e dell'accordo con le Organizzazioni Sindacali rappresentative dell'ex RID sottoscritto il 13 giugno 2007, è indetta una procedura di selezione - riservata al personale del soppresso Registro Italiano Dighe

trasferito con decreto interministeriale del 30 giugno 2003 e al personale assunto a seguito della deroga di cui al D.P.R. 25 agosto 2004, che alla data del 13 giugno 2007 risultava portatore del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri inquadrato nelle Aree II e III - per lo sviluppo economico nella fascia immediatamente superiore della medesima area di appartenenza, secondo le disponibilità dei posti indicati nel medesimo accordo con le OO.SS. del 13 giugno 2007 e di seguito riportati :

AREA II - F3	posti	3
AREA II - F4	posti	1
AREA II - F5	posti	8
AREA III - F4	posti	10
AREA III - F5	posti	41
AREA III - F6	posti	3

Art 2

Possono partecipare alla selezione per la fascia economica immediatamente superiore a quella attualmente attribuita i dipendenti in servizio appartenenti ai ruoli del soppresso R.I.D., anche se distaccati, comandati o in posizione di fuori ruolo presso altre amministrazioni, che abbiano maturato, alla data del 1° gennaio 2007, un periodo complessivo di effettivo servizio nella fascia economica di appartenenza di almeno due anni e che risultavano portatori del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art 3

Il candidato, a pena di esclusione, deve presentare domanda di partecipazione, redatta su carta semplice, conformemente allo schema di cui all'allegato A del presente bando entro il trentesimo giorno dalla data della comunicazione a mezzo raccomandata dell'indizione di dette procedure selettive. La domanda può essere consegnata a mano, dal lunedì al venerdì (orario 9.30 - 13,30), ovvero spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla Direzione Generale per gli affari generali e del personale, via Nomentana n. 2 - 00161 Roma.

Qualora il termine di presentazione scada in giorno festivo, la scadenza si intende spostata al primo giorno feriale immediatamente successivo.

La data di spedizione della domanda è comprovata dalla ricevuta rilasciata dal funzionario accettante ovvero dal timbro a data apposto dall'ufficio postale di partenza.

I candidati, ove intendano ottenerne la valutazione, dovranno attestare il possesso dei titoli e delle situazioni valutabili ai sensi del successivo articolo 6, nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/2000 per le autocertificazioni, utilizzando il modulo di cui all'Allegato B del presente bando.

Il curriculum dovrà essere corredato di apposita dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che attesti la veridicità delle informazioni contenute.

L'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000.

E' esclusa la produzione di documentazione, in originale o in copia, ove non espressamente richiesta dall'Amministrazione.

Tutti i requisiti ed i titoli devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2007.

Non si terrà conto delle domande prive della sottoscrizione del candidato.

I candidati hanno, inoltre, l'obbligo di comunicare alla Direzione Generale per gli affari generali e del personale le successive variazioni di indirizzo e/o di recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione delle domande, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento, dovute a disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore e non a propria colpa, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, domicilio o recapito indicati nella domanda.

L'esclusione dei candidati per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta dall'Amministrazione in ogni momento, con provvedimento motivato del Direttore Generale per gli affari generali e del personale.

Art 4

Con successivo provvedimento è nominata la commissione esaminatrice, presieduta dal Direttore Generale per gli affari generali e del personale, o da un dirigente dal medesimo delegato e di norma composta da dirigenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che procederà alla valutazione dei titoli e dei risultati del percorso formativo.

Art 5

La procedura di selezione si svolge secondo le seguenti modalità, stabilite dall'Accordo tra il Commissario Straordinario del RID e le Organizzazioni Sindacali del 13 giugno 2007, relativo alle procedure ed ai criteri di selezione per lo sviluppo economico all'interno delle aree:

1. Valutazione delle esperienze professionali, titoli di studio, titoli culturali, pubblicazioni e titoli vari;

2. Percorso formativo, avente diverso livello di approfondimento in relazione all'area di appartenenza, con esame finale.

Art. 6

L'esperienza professionale, fino ad un massimo di **30 punti,** è valutata sulla base dei seguenti punteggi:

A) **Anzianità di servizio – fino ad un massimo di punti 28:**

a) **1,50 punti** per anno o frazione superiore a sei mesi di servizio di ruolo prestato presso il soppresso RID ovvero presso le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/01, nella fascia immediatamente inferiore e nelle corrispondenti posizioni del precedente ordinamento;

b) **1 punto** per anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato presso il soppresso RID o presso le Amministrazioni pubbliche di cui al punto a) presso le Amministrazioni pubbliche di cui al punto a) in posizioni diverse della medesima area:

c) **0,50 punti** per anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato presso il soppresso RID ovvero presso le Amministrazioni pubbliche di cui al punto a) in posizioni diverse di aree inferiori.

Il servizio reso in Amministrazioni diverse dal soppresso R.I.D. deve essere espressamente dichiarato. I punteggi relativi alle lettere a), b) e c) sono cumulabili.
Non saranno presi in considerazione i periodi di assenza dal servizio non computabili ai fini dell'anzianità.

B)**Incarichi - fino ad un massimo di punti 2 :**

0,50 punti per ciascun incarico conferito con provvedimento formale dell'Amministrazione alla data del 1° gennaio 2007.

Art. 7

I titoli di studio, i titoli culturali, le pubblicazioni e i titoli vari - fino ad un massimo di **30 punti** - sono valutati con l'attribuzione dei seguenti punteggi:

A)**Titoli di studio** - fino ad un massimo di **15 punti**

diploma scuola media 1 grado	4 punti
diploma di scuola secondaria di durata triennale	6 punti
diploma di scuola secondaria di durata quadriennale	7 punti
diploma di scuola secondaria di durata quinquennale	8 punti
laurea breve	12 punti
laurea magistrale	15 punti

I punteggi relativi ai titoli di studio sopraelencati non sono cumulabili.

B) Titoli culturali (fino ad un massimo di **10 punti):**

Ulteriori lauree di durata triennale	punti 2;
Ulteriori lauree di tipo specialistico /magistrale	punti 3
Dottorati di ricerca	punti 2;
Master di II livello	punti l;
Corsi di specializzazione con esami finali presso Università o enti riconosciuti	punti 0,5 per anno accademico;

C) Curriculum (fino ad un massimo di **5 punti):**
la Commissione valuterà, in quest'ambito, titoli vari, pertinenti con l'attività lavorativa, tra cui le abilitazioni professionali, i titoli relativi alla conoscenza di lingue straniere rilasciati a seguito di esame finale, i corsi di formazione con esame finale, le pubblicazioni e le docenze.

Art. 8

I candidati in possesso dei requisiti di partecipazione saranno ammessi alla frequenza di un percorso formativo di carattere seminariale e con diverso livello di approfondimento in relazione all'area di appartenenza. I contenuti dei corsi, di carattere specialistico e mirato all'accrescimento delle professionalità correlate all'attività istituzionale già in capo all'ex RID, saranno determinati con successivo provvedimento.

Sarà cura dell'Amministrazione comunicare agli interessati, con congruo anticipo, data, modalità e sede di svolgimento del percorso formativo.

Art. 9

All'esito del percorso di cui all'articolo 8, i candidati dovranno sostenere un esame finale secondo le modalità stabilite dalla commissione di cui all'articolo 4, che potrà attribuire un punteggio, fino ad un massimo di **punti 30**.

Art 10

Il decreto di approvazione della graduatoria finale, formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato, verrà comunicato a tutto il personale interessato.

Art 11

I candidati collocati nella graduatoria finale, nel limite dei posti indicati all'articolo 1, verranno inquadrati nella fascia economica immediatamente superiore a quella rivestita con decorrenza economica 1° gennaio 2007.

Art. 12

Il presente bando sarà pubblicato sui *siti intranet* del Ministero e del soppresso RID e sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
per gli affari generali e del personale

IL DIRETTORE GENERALE
per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione.